

N. 3037

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1998

—————

Norme per la tutela delle minoranze
etnico-linguistiche albanesi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di tutelare le realtà etnico-linguistiche presenti in Italia meridionale è un'esigenza avvertita, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione Italiana. Del resto, la presenza delle comunità *arbëresh* in Italia meridionale, specie in aree come la Basilicata, risale sin dall'VIII secolo a. C. tramandando un patrimonio di lingua, cultura e tradizione che

si è integrato sempre più con i valori del popolo italiano.

Lo scopo del presente disegno di legge è appunto quello di garantire e salvaguardare tale patrimonio, valorizzando iniziative socio-culturali e promozionali che possano tutelare la presenza di queste comunità e stimolare i rapporti con le regioni di provenienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese.

Art. 2.

1. Le regioni sul cui territorio si trovino comunità di lingua albanese disciplinano con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica albanese, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

Art. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua albanese e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie

della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua albanese e nella lingua italiana, nonchè l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua albanese, a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura albanese, nonchè previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio.

Art. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente

della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua albanese la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, adottare disposizioni conformi a quelle della presente legge nelle materie di sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio della lingua albanese e della relativa tradizione culturale, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per la espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e

le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonchè degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua albanese negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora essa sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua albanese.

Art. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua albanese di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua albanese negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua albanese; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giudiziari.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua albanese.

Art. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

Art. 10.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI possono essere inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate.

Art. 11.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

Art. 12.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti comunità di lingua albanese può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese nonchè per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 13.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 4.000 milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 14.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 15.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 16.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli

previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

Art. 17.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire 4000 milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

